

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) ASTONE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLAIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ARMANDO PLAIA

Seduta del 26/02/2025

FATTO

In data 06/04/2021, a seguito dell'approvazione di un progetto per finanziamento agevolato destinato a clienti intenzionati a avviare una nuova impresa, parte ricorrente apriva presso l'intermediario resistente un conto corrente. Il progetto prevedeva il versamento di una cauzione in contanti di € 2.500,00, l'apertura di un conto dedicato ove venivano versati gli interessi e l'apertura di un conto ordinario per l'erogazione di un prestito da parte dell'intermediario di € 24.158,30, da rimborsare in otto anni con due anni di preammortamento.

A dire del ricorrente, i conteggi effettuati dall'intermediario in fase di chiusura dei conti corrente sarebbero stati errati.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario resistente eccepisce l'inammissibilità del ricorso, in quanto avente carattere consulenziale. Nel merito, afferma che il calcolo estintivo effettuato si fonda su assunti contabili corretti e in linea con quanto stabilito contrattualmente.

DIRITTO



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La questione sottoposta al vaglio del Collegio concerne l'accertamento della correttezza dei conteggi effettuati dall'intermediaria resistente in fase estintiva del rapporto di conto corrente intrattenuto presso la stessa dal ricorrente.

Sebbene, come rilevato dall'intermediaria resistente, la domanda sia formulata in termini generici, può ritenersi che il cliente chieda sostanzialmente la differenza tra la somma effettivamente riconosciutagli dall'intermediario al momento dell'estinzione del rapporto di conto corrente e quella che ritiene dovuta.

Così ricostruiti i termini della domanda, deve rilevarsi che, non essendo la stessa fondata su una applicazione di costi contrattualmente non previsti, ma piuttosto su un'errata contabilizzazione delle poste a debito e a credito del cliente - al quale sarebbe stata restituita una somma inferiore a quella allo steso spettante - l'esame della stessa richiederebbe al Collegio un'attività, a rigore, estranea alle proprie funzioni (Coll. Milano n. 6469/21).

Avendo, tuttavia, l'intermediario svolto le proprie difese nel merito, prendendo posizione sulle contestazioni sollevate dal ricorrente e ribadendo la correttezza dei conteggi eseguiti in sede di estinzione anticipata del contratto, il Collegio può esaminare il merito della controversia (Coll. Palermo n. 9036/24).

Dalle evidenze in atti, è possibile desumere che, in data 6/04/2021, il cliente versava sul conto corrente dedicato la cauzione di € 2.500,00. In data 21/04/2021, veniva erogato il finanziamento, per € 24.158,30. Tuttavia, dopo il pagamento di due rate, a giugno e a dicembre 2023, parte ricorrente chiedeva l'estinzione del rapporto di conto corrente sul quale era stato erogato il finanziamento, nonché la restituzione della somma di € 2.500,00 versata a titolo di "cauzione fideiussoria", sempre a valere su detto conto. In data 26/03/2024, l'intermediario inviava al cliente il conteggio estintivo del finanziamento, da cui risultava un debito residuo di € 20.606,25, così determinato: quota capitale € 20.265,92, quota interessi € 137,67, penale di estinzione anticipata € 202,66. In data 28/03/2023, il cliente autorizzava l'intermediario all'estinzione del rapporto di finanziamento, ribadendo la richiesta di restituzione della somma di € 2.500,00 versata a titolo di "cauzione fideiussoria". In data 16/04/2024, l'intermediario comunicava al cliente l'avvenuta estinzione del rapporto contrattuale e allegava la lista movimenti del conto corrente.

Successivamente, a seguito della contestazione dell'estratto conto ricevuto da parte del cliente, l'intermediario rilevava l'erroneità dei conteggi eseguiti dal ricorrente, ribadendo la correttezza dell'importo restituito sul c/c quale somma residua dovuta.

Il Collegio osserva che, non avendo provveduto al deposito delle repliche, parte ricorrente non ha contestato specificamente i fatti allegati dall'intermediario resistente nelle controdeduzioni, in tal modo conferendo agli stessi carattere non controverso e rendendone superflua la prova.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI